



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

Piazza D. Ferrante, 33 - 87020 Bonifati (CS)

www.comunebonifati.it e-mail: urbanistica.bonifati@asmepec.it

Ufficio Tecnico - Settore IV - Urbanistica e Demanio
Marittimo

CAPITOLATO SPECIALE Oneri di Concessione di Gestione

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE ETERNA ED OCCASIONALE NEI CIMITERI DI BONIFATI PER ANNI 10 (DIECI).

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di BONIFATI (CS), ai sensi della normativa vigente, affida alla ditta _____, nel seguito denominata "Concessionaria", la concessione degli impianti di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione votiva eterna ed occasionale nel cimitero comunale di BONIFATI (CS).

L'esecuzione del servizio viene affidata, nel nome, per conto e nell'interesse del Comune, alla Concessionaria che, con personale proprio, mezzi propri e a proprio rischio e pericolo vi provvederà applicando le tariffe e le norme stabilite dal presente Capitolato.

Il Comune di BONIFATI si impegna a non concedere ad altri analoga concessione che si intende estesa anche ad eventuale successivo ampliamento del cimitero che sarà realizzato, con diritto di privativa sulla giurisdizione territoriale del Comune.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda l'esercizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva eterna ed occasionale e la gestione funzionale ed economica del servizio dell'illuminazione lampade votive per anni 10 (DIECI) nei tre cimiteri comunali di Bonifati (CS), nonché la esecuzione dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, della sostituzione, della manutenzione ed adeguamento, messa a norma dell'impianto elettrico esistente per illuminazione votiva delle cappelle, tombe gentilizie, loculi, ossari, fosse comuni e private ubicate nei cimiteri comunali. La ditta concessionaria si impegna a fornire, a richiesta dei concessionari dei loculi e delle tombe cimiteriali, una o più luci accese 24 ore su 24, provvedendo alla sostituzione gratuita delle lampade non funzionanti ed alla manutenzione periodica dell'impianto fino al punto luce sulla tomba, salvo inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione viene aggiudicata con diritto di privativa e avrà la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal ____ e scadenza il _____. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del Contratto, la procedura per l'affidamento della Concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali della concessione cessata.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria dovrà:

- a) Farsi carico della realizzazione e messa in opera di tutte le soluzioni proposte in sede di gara relativamente al contenimento dei consumi energetici e alle proposte migliorative per la gestione del servizio entro i tempi ivi indicati;
 - b) Curare la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, fornire l'energia elettrica solo per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le condizioni e gli obblighi specificati nel contratto di abbonamento per gli utenti, allegato al presente disciplinare e di cui forma parte integrante;
 - c) Osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente disciplinare e nel contratto di abbonamento, nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
 - d) Curare che l'impianto funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di Energia Elettrica da parte dell'Ente fornitore, ecc.);
 - e) Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate;
 - f) Provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica dell'impianto indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate;
 - g) Farsi carico dell'onere delle installazioni, del consumo di energia elettrica e della manutenzione nonché la realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione esistente e da ampliare per le parti di cimitero di nuova realizzazione;
 - h) Subentrare nei contratti già in essere senza alcun onere a carico degli utenti;
- Sono inoltre a carico della Concessionaria tutte le spese relative alla stipula del contratto.

Art. 5 – OSSERVANZA DI NORME GENERALI

La concessionaria è tenuta ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente Concessione. In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- a) Il Decreto Legislativo 12/04/2016, n° 50 e s.m.i. avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) Il Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/08 "Norme per la Sicurezza degli Impianti";
- c) Il Decreto Ministeriale n° 81 del 09 Aprile 2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d) L. n° 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) le norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- f) il Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 6 - VINCOLI DEL CITTADINO CON LA DITTA CONCESSIONARIA

La presente concessione non pregiudica il diritto dei cittadini a provvedere all'illuminazione delle tombe con mezzi diversi dall'impianto elettrico. Rimane inteso che agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento danni fatta salva ogni altra azione di carattere civile o penale a loro carico, riservandosi la Concessionaria il diritto di sospendere il servizio.

Art. 7 - AMPLIAMENTI

Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite esistenti passeranno di proprietà del Comune. Le opere dovranno essere in perfetto stato di efficienza e, se non conformi alle norme contrattuali, dovranno essere adeguate a suo onere.

Art. 8 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA

Personale non autorizzato dalla Concessionaria, non potrà riparare l'impianto. L'Ufficio Tecnico Comunale o i privati, si impegnano ad avvertire la Ditta appaltatrice prima dell'inizio di eventuali lavori nei Cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto. Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto dei lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamento dei Cimiteri, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con la Concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva; nel capitolato che regola il servizio di affossamento e pulizia dei Cimiteri, dovrà esserci una clausola che stabilisce il rapporto fra le due ditte per non causare danni all'impianto elettrico interrato.

Art. 9 - COMPETENZE DELLA CONCESSIONARIA

Alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi di allacciamento dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente disciplinare e con le modalità previste nel contratto di abbonamento.

Art. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Concessionaria risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose che si trovano nel recinto dei Cimiteri Comunali causati dall'impianto elettrico da esso installato o da lavori in corso in fase di installazione. Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Concessionaria e i terzi. A garanzia di quanto detto la Concessionaria dovrà presentare all'atto della stipula del Contratto una polizza di assicurazione con una compagnia assicuratrice di importanza nazionale per le Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimali non inferiori ad € 500.000,00. L'assicurazione dovrà prevedere inoltre la copertura assicurativa per la rovina di opere e impianti preesistenti e per nuove opere e impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale per un massimale di € _____.

Art. 11 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Il personale della Concessionaria può ogni giorno (se necessario anche in quelli festivi) rimanere nel recinto del cimitero per tutte le occorrenze inerenti alla gestione dell'impianto.

Art. 12 - CONTRIBUTO ANNUALE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

Quale corrispettivo di Concessione l'impresa aggiudicataria pagherà al Comune, per tutta la durata della concessione, un canone annuo per ogni punto luce installato così come offerto in sede di gara, avendo posto a base di gara un valore minimo annuale pari al 5% (cinque per cento). Inoltre pagherà al Comune, a titolo di corrispettivo per tutta la durata della Concessione, un canone annuo fisso (aggio) non inferiore ad €. 2.000,00, oltre iva nella misura di legge, incrementato della percentuale offerta.

Il canone (composto dalla quota fissa e dalla quota in percentuale) dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro il 1° marzo dell'anno successivo.

Il versamento, dovrà effettuarsi presso la Tesoreria Comunale.

Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo la consistenza delle utenze denunciate. Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente, ad ogni aggiornamento tariffario, applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento applicata alle tariffe di utenza.

Art. 13 - TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO

Le tariffe da applicare all'utenza sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e che, alla data del presente affidamento, sono quelle di seguito indicate:

- a. Canone annuale di utenza per tombe di famiglia € 15,00 + Iva.
- b. Contributo una tantum per nuovi allacciamenti € 30,00 + Iva.
- c. Rimborso alla ditta concessionaria per diritti di cessazione nella misura non superiore a € 2,00.

Art. 14 - PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DA PARTE DELL'UTENZA

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Ditta appaltatrice, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento. L'utente è tenuto alla piena osservanza del Regolamento di utenza che fa parte integrante del presente Capitolato.

Art. 15 - RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento sarà presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dalla Concessionaria. La Concessionaria dovrà provvedere all'esecuzione dell'allacciamento stesso entro trenta giorni dalla data di versamento del diritto di allacciamento.

Art. 16 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Il canone annuo di utenza e la quota di allacciamento versati dagli utenti alla Concessionaria, potranno essere aggiornati, a partire dallo scadere del secondo anno di concessione e con successiva cadenza minima biennale, previa motivata richiesta scritta della Concessionaria, mediante specifica Deliberazione di Giunta Comunale, entro il 30 Novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Il contributo annuale devoluto all'Amministrazione comunale verrà automaticamente aggiornato, con cadenza minima biennale, in base all'aumento calcolato dall'ISTAT (indice nazionale prezzi al consumo).

Art. 17 - COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti elettrici per l'illuminazione votiva alle tombe terra, loculi, ossari e Cappelle nei cimiteri comunali dovranno essere costruiti a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative tecniche vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici. In particolare dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti: - Il circuito primario dovrà essere ristrutturato tenendo presente che sarà ammessa una caduta di tensione massimo del 4%; - dovranno essere installati trasformatori di sicurezza a norma, gli stessi dovranno essere corredati di interruttori magnetotermici con carico contenuto entro i margini di sicurezza. I trasformatori, con relative apparecchiature perfettamente cablate, dovranno essere inseriti in apposita cassetta protettiva in materiale plastico autoestinguente; - la linea a 220 Volt, sarà potenziata con cavidotti a norma adatti per posa interrata; - dovrà essere realizzato un adeguato impianto di messa a terra; - la protezione magnetotermica delle linee di alimentazione 24V dovrà essere realizzata con interruttori magnetotermici In=6A e dovrà coprire un massimo di 50/60 punti luce; - Le connessioni dovranno avvenire esclusivamente in pozzetti in cemento interrati ed ispezionabili, adottando tutti gli accorgimenti atti a evitare cadute di tensione e surriscaldamento dei conduttori; - Al fine di garantire la durata nel tempo, tutti i cavi, dovranno essere: - del tipo N1VV-K / FG7-OR per la parte 220 volt; - specifici per impiantistica cimiteriale marchiati Uso Sistema Selv 24 volt – adatti per posa interrata per tutta la parte a bassissima tensione. - I portalampada da utilizzare devono essere del tipo in nylon addizionato con fibra di vetro, specifico per impianti cimiteriali, in grado di garantire un sicuro contatto tra lampada e linea di alimentazione. Al fine di garantire la durata nel tempo, non è ammesso installare portalampada del tipo per impiantistica civile e previsti per un uso interno.

Art. 18 - SICUREZZA NEI CANTIERI

Nell'allestimento dei Cantieri la Concessionaria è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche adottando tutti gli accorgimenti atti a evitare infortuni al proprio personale dipendente ed a terzi.

Art. 19 - MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

È assolutamente vietata la manomissione degli impianti da parte dei privati o di altri installatori non autorizzati dalla ditta concessionaria.

Art. 20 - FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI

Furti e atti di vandalismo causati agli impianti sono da ritenersi interamente a carico della ditta concessionaria. In caso di eventuali danni causati agli impianti da ditte private (Es. marmisti ed appaltatori di servizi generali) o da privati sarà chiesto da parte della ditta concessionaria il risarcimento ai responsabili previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale. L'Ufficio Tecnico od i privati si impegnano a avvertire la ditta concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori per modifiche o ampliamenti dei cimiteri, onde evitare possibili danni agli impianti.

Art. 21 - COOPERAZIONE CON IL COMUNE E CON ALTRE DITTE

La ditta Concessionaria dovrà collaborare con la ditta appaltatrice del servizio di seppellimento salme e manutenzione e non dovrà lordare e/o recare danni ai viali e alle lapidi. La Ditta concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva nel caso di costruzione di nuovi loculi, ossari o ampliamenti di cimiteri dovrà collaborare con il Comune e redigere capitolati e tavole grafiche riguardanti i nuovi impianti. Nel capitolato che regola il servizio di affossamento e di pulizia di cimiteri si dovranno prevedere apposite clausole che regolino il rapporto fra le due ditte al fine di non causare danni alla parte di impianto elettrico interrato all'atto dell'affossamento stesso.

Art. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti del contratto la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Residenza Municipale.

Art. 23 - PERSONALE DI SERVIZIO

La ditta concessionaria dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e sufficiente il quale dovrà mantenere durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto verso l'autorità e verso il pubblico.

Art. 24 - RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La ditta concessionaria si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione.

Art. 25 - RIPARAZIONE DEI GUASTI

La ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare periodici sopralluoghi per provvedere alla sostituzione delle lampade esaurite o non funzionanti. Alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie all'impianto sarà tenuto anche l'utente. Gli interventi per la riparazione dei guasti dovranno essere tempestivi.

Art. 26 - DIVIETO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NON VOTIVA

È vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo. È vietato alla ditta concessionaria fornire energia elettrica che non sia votiva.

Art. 27 - ACCESSO AI CIMITERI

L'Amministrazione Comunale, previa comunicazione alla ditta gestore dei servizi cimiteriali per il coordinamento delle attività, autorizza alla ditta concessionaria il libero accesso ai cimiteri. Nel caso di funzioni religiose celebrate durante l'esecuzione dei lavori, la Concessionaria sospenderà momentaneamente gli stessi lasciando il cimitero nelle condizioni più decorose possibili. L'Amministrazione Comunale autorizza inoltre, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Nel caso di opere in spazi particolari (zone occupate da tombe private e di famiglia, zone non ancora occupate e promiscue) la Concessionaria concorderà con l'Ufficio Comunale Appalti e Servizi e con il titolare della Concessione cimiteriale, l'eventuale soluzione ritenuta esteticamente ammissibile. La Concessionaria è autorizzata alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica di relativi trasformatori di corrente in luogo consono. In caso di incertezze di qualsiasi genere, dovrà essere contattato l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 28 - LAVORI NON COMPRESI NELLA CONCESSIONE

Non sono comprese nell'allacciamento le spese per i casi di forniture o modifiche ai fanalini, pulizie o accessori di ricambio o di abbellimento oppure la sostituzione degli stessi. Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente.

Art. 29 - CONCESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione comunale. Gli impianti dovranno essere interamente eseguiti dall'impresa con personale proprio. Qualora la concessione fosse autorizzata, la nuova concessionaria dovrà assumersi per intero gli obblighi derivanti dal presente contratto, mentre rimarrà vincolata verso il Comune la vecchia Concessionaria per i danni che eventualmente dovessero derivare per effetto della cessione, restando il Comune estraneo a qualsiasi divergenza fra la Concessionaria e la sub-Concessionaria. Al fine di agevolare e snellire i rapporti fra la Concessionaria e l'Utenza è concesso all'impresa di avvalersi di una persona fidata con recapito sul posto alla quale assegnare piccole mansioni quali la raccolta delle adesioni al servizio da parte dell'utenza o che sia in grado di segnalare tempestivamente alla ditta eventuali guasti o anomalie all'impianto elettrico.

Art. 30 - SPESE A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Saranno a totale carico della ditta concessionaria, il costo per la fornitura di energia elettrica, le spese relative alla costruzione degli impianti e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese inerenti il contratto.

Art. 31 - SPESE ED ONERI FISCALI

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti la Concessione, nessuna esclusa. Per norma dell'Ufficio del Registro si chiede la registrazione a tassa fissa, ove obbligatoria, trattandosi di negozio soggetto a I.V.A.

Art. 32 - ONERI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico della Concessionaria.

Art. 33 - RISOLUZIONE (DECADENZA) DELL'APPALTO

L'amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto con provvedimento del Responsabile del Servizio, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni nei seguenti casi di inadempienza da parte dell'appaltatore:

- a) Qualora l'aggiudicataria risulti privata di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b) Qualora l'aggiudicataria abbia subappaltato a terzi;
- c) Qualora l'aggiudicataria non produca alla data della firma del contratto di appalto copia della cauzione e della polizza assicurativa;
- d) Ove, per qualsiasi causa, esclusa quella per forza maggior, sospenda o interrompa il servizio;
- e) In caso di abituale deficienza, negligenza e inadempienza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza (minimo 3 volte in ragione semestrale e 5 volte in ragione annuale) delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
- f) Per non aver ottemperato alle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- g) Mancanza o non adeguata ed idonea attrezzatura conforme alle norme di sicurezza per l'espletamento del servizio;
- h) Altre gravi violazioni non espressamente contemplate nel presente capitolato.

Nelle ipotesi di cui sopra, la dichiarazione di decadenza è preceduta da contestazione della violazione con invito a precisare entro 15 (quindici) giorni eventuali giustificazioni; la decadenza non può essere pronunciata se il ritardo è dovuto a causa non addebitabile all'appaltatore.

Art. 34 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto al punto precedente, l'Amministrazione Comunale può procedere alla rescissione dell'appalto nei seguenti casi: - Ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; - Fallimento dell'appaltatore; - Cessione degli obblighi relativi al contratto; - Valutazione negativa motivata del complesso delle modalità operative previa contestazione di addebiti; - Comunicazioni false o mendaci in sede di gara od in merito a tempi e modi dell'esecuzione dell'appalto. La comunicazione di rescissione dell'appalto sarà inviata a mezzo PEC. La ditta entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di rescissione, potrà presentare le proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso, che se confermativi delle ipotesi portanti a risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile. In caso di rescissione alla ditta non spetteranno compensi. Saranno inoltre a carico della ditta gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione conseguente all'affidamento del completamento dell'appalto ad altra ditta. Resta salvo il diritto di rivalsa inoltre la facoltà di rescindere il contratto qualora eventuali modifiche normative rendano la ditta non più idonea a prestare il servizio in oggetto.

Art. 35 - INFORTUNI E DANNI

La concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio anche per utilizzo delle attrezzature non conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

Art. 36 - CAUZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta al versamento di una cauzione a garanzia degli obblighi assunti per tutta la durata dell'appalto pari al 10% del valore della Concessione, da prestare nei modi previsti dalla Legge.

Art. 37 CONTROVERSIE

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa o in dipendenza o per l'osservanza o per l'interpretazione e l'esecuzione del presente disciplinare, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con foro competente quello di Paola (CS).

Art. 38 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n° 136 e ss.mm.ii. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Letto, Approvato e Sottoscritto.

IL CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA
